DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI DELLA SPECIE BUFALINA

ARTICOLO 1

L'Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina, secondo quanto previsto dagli artt. 3-7 del Disciplinare per il Libro Genealogico istituisce e disciplina il "Corpo degli Esperti".

ARTICOLO 2

Il Corpo degli Esperti è composto da:

- Esperti provinciali
- Esperti nazionali
- Ispettori di razza
- Albo d'oro Esperti che si sono particolarmente distinti nel campo della selezione o comunque non in attività. Responsabile del funzionamento del Corpo degli Esperti nazionali è il Comitato direttivo dell'Associazione nazionale d'intesa con l'Ufficio centrale del Libro genealogico.

In particolare deve essere seguito il comportamento degli Esperti nell'espletamento della loro attività, specie per quanto concerne idoneità, decoro e prestigio.

Il Comitato direttivo, su motivato parere del Comitato consultivo ed in relazione alle segnalazioni ed ai rilievi emersi, anche in occasione di sopralluoghi, esamina gli opportuni interventi ed i provvedimenti da adottare.

ARTICOLO 3

La nomina ad Esperto di razza è effettuata dalla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione Nazionale, dopo il superamento con esito positivo dell'esame teorico-pratico da parte del candidato e se riconosciute la sua capacità tecnica e la competenza specifica.

La qualifica di Esperto, da chiunque acquisita nei modi previsti dal presente Disciplinare, implica l'iscrizione nell'elenco ufficiale degli Esperti, elenco che ogni anno, entro il mese di giugno, è pubblicato nella bacheca dell'Associazione Nazionale Bufalina e pubblicato sulle pubblicazioni ufficiali dell'Anasb.

In tale elenco gli Esperti sono suddivisi in 4 sezioni:

- a) Esperti provinciali
- b) Esperti nazionali
- c) Ispettori di Razza
- d) Albo d'oro Esperti che si sono particolarmente distinti nel campo della selezione o non in attività.

Gli Esperti provinciali e gli Esperti nazionali decadono ogni tre anni e possono essere riconfermati a giudizio insindacabile della Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione nazionale che, su motivato parere del Comitato consultivo, può decidere sull'opportunità di rinunciare all'opera di taluni, prima della scadenza del mandato.

Gli esperti iscritti dell'Albo d'oro e gli Ispettori di Razza, sono iscritti nell'elenco ufficiale a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

Il Comitato direttivo dell'Associazione nazionale nomina il Comitato consultivo esperti. Per quanto riguarda i componenti con qualifica di esperto di razza, qualora sia possibile, deve essere salvaguardata la rappresentatività geografica con almeno un esperto del nord, uno del centro ed uno del sud. Comitato consultivo esperti è formato da:

- 2 consiglieri dell'Anasb;
- 1 funzionario dei servizi zootecnici del Ministero per le Politiche agricole componente della CTC;
- 1 esperto di razza scelto fra quelli che lavorano in campo;
- 1 ispettore di razza scelto fra quelli che lavorano in campo;
- 1 esperto di razza iscritto nell'Albo d'oro;
- Il direttore dell'Anasb o persona da questi delegata che svolge anche funzioni di segretario.

Possono essere inoltre invitati docenti universitari o altri tecnici o allevatori di provata esperienza in occasione della discussione di argomenti di cui si ritiene l'apporto consultivo di persone esterne particolarmente esperte sull'argomento da discutere.

Con frequenza triennale, in occasione della riunione annuale degli Esperti, gli stessi propongono al Comitato direttivo dell'Anasb, al fine della nomina del Comitato consultivo esperti, un elenco preferenziale di ispettori, esperti nazionali ed esperti provinciali di razza.

Il Comitato consultivo esperti elegge, nel proprio ambito, il Presidente scegliendolo fra i componenti con qualifica di esperto.

Il Comitato consultivo esperti resta in carica 3 anni; il suo rinnovo coincide con quello del Comitato direttivo dell'Anasb.

Le riunioni del Comitato consultivo sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Le delibere del Comitato consultivo esperti hanno carattere consultivo ed acquistano valore esecutivo solo se ratificate dalla Commissione Tecnica Centrale per gli aspetti tecnici e dal Comitato direttivo per gli aspetti organizzativi.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; nel caso di parità é decisivo il parere del Presidente.

Il Comitato tratta questioni eminentemente tecniche, ma ha anche l'obbligo di riferire al Comitato direttivo dell'Anasb sul comportamento e su quanto riguarda il decoro ed il prestigio degli esperti stessi.

Il Presidente del Comitato consultivo, d'intesa con l'Ufficio centrale del Libro genealogico, convoca le riunioni e ne riferisce le proposte al Comitato direttivo dell'Anarb.

ESAME PER ESPERTO DI RAZZA

ARTICOLO 5

Per la nomina ad Esperto, i candidati devono aver partecipato con esito positivo all'apposito corso di formazione e superato un esame specifico.

Le domande per l'ammissione al corso è preferibile che provengano tramite le Associazioni provinciali allevatori e, previo parere della Sezione di Razza là dove costituita, devono essere dirette all'Associazione nazionale, la quale decide sull'ammissione o meno del candidato dopo avere comunque valutato il test di accesso opportunamente predisposto dall' ufficio valutazioni dell'Anasb.

Le Associazioni provinciali allevatori non devono accettare le richieste di persone che svolgono, o intendono svolgere attività commerciali nel campo della zootecnia.

ARTICOLO 6

La Commissione esaminatrice è composta dal segretario del Comitato e da 3 esperti designati dal Comitato direttivo dell'Associazione, scelti in una rosa di almeno 6 nominativi proposti dal Comitato consultivo degli Esperti.

Ne fa parte di diritto, inoltre, un funzionario dei Servizi zootecnici del Ministero per le Politiche Agricole membro della Commissione Tecnica Centrale.

La Commissione esaminatrice, con giudizio insindacabile, stabilisce l'idoneità del candidato ad essere proposto per la nomina ad esperto provinciale.

ESAME TEORICO

ARTICOLO 7

L'esame teorico per la nomina ad Esperto Provinciale, verte in particolare sui seguenti argomenti:

- a) elementi di anatomia, di zoognostica, di fisiologia e di meccanica animale dei bovini;
- b) la razza Bufala Mediterranea Italiana: finalità della sua selezione, caratteri, tipo, funzioni;

c) Statuto dell'Associazione nazionale, Disciplinare del Libro genealogico, Disciplinare delle manifestazioni zootecniche ufficiali.

I candidati che, a giudizio insindacabile della Commissione Esaminatrice, sono ritenuti idonei nella prova teorica, sono ammessi agli esami pratici.

ESAME PRATICO

ARTICOLO 8

L'esame pratico per la nomina ad Esperto, si svolge in presenza di soggetti opportunamente scelti e predisposti. Gli esami vertono sui criteri di valutazione morfologica della razza.

In particolare:

- sono presentati agli esaminandi i soggetti da giudicare, come se si trattasse di una mostra ufficiale;
- sono inoltre presentati agli esaminandi i soggetti da valutare, secondo la scheda di valutazione in vigore;
- gli esaminandi devono, altresì, commentare i criteri seguiti nella valutazione e rispondere alle domande che i componenti della Commissione rivolgono loro.

NOMINA DEGLI ESPERTI DI RAZZA

ARTICOLO 9

La nomina degli Esperti provinciali è di competenza della Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione nazionale, che proclama "Esperti provinciali" i candidati dichiarati "idonei" dalla Commissione Esaminatrice e riconosciuti, con giudizio insindacabile, in possesso delle qualità previste dall'art. 3 del presente Regolamento. Esperti nazionali ed Ispettori di Razza - La nomina ad Esperto Nazionale e ad Ispettore di Razza è concessa, insindacabilmente, dalla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione nazionale a quegli Esperti che dimostrano di possedere i necessari requisiti; tra questi il Comitato Consultivo individuerà annualmente l'elenco dei giudici per le mostre e le altre manifestazione dove e' necessario effettuare giudizi di confronto fra soggetti Bufalini.

Gli Esperti, per svolgere l'attività valutativa, devono partecipare ad un periodo di tirocinio pratico a fianco di Ispettori ed Esperti con adeguata esperienza professionale e devono, inoltre, confermare le loro capacità tecniche, in occasione degli appositi incontri d'aggiornamento organizzati dall'Ufficio centrale del Libro genealogico.

Gli esperti di razza, che superano positivamente il tirocinio pratico e che danno la loro disponibilità, devono rispondere a tutte le richieste dall'Associazione.

Gli Esperti che, ingiustificati, non partecipano a più di due incontri, o convocazioni consecutive, decadono dalla nomina.

Decadono dalla nomina gli esperti che iniziano un'attività commerciale nel campo della zootecnia o che non eseguono il lavoro secondo le indicazioni dell'Associazione Nazionale Bufalina.

Albo d'oro: comprende gli Esperti che si sono particolarmente distinti nel campo della selezione Bufalina e quelli non in attività. La Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione nazionale della Bufala mediterranea assegna tale qualifica agli esperti meritevoli.

PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DI RAZZA

ARTICOLO 10

I principali compiti degli esperti di razza sono:

- la valutazione morfologica dei tori e delle Bufale anche nelle mostre;
- le collaborazioni per consigli agli allevatori nelle scelte tecniche;
- la promozione e la divulgazione d'iniziative tecniche, indirizzate al miglioramento genetico della razza;
- gli accoppiamenti programmati: loro divulgazione ed eventuale attuazione;
- l'assistenza nella scelta degli animali per le mostre e nella partecipazione alle stesse.

DOVERI DELL'ESPERTO DI RAZZA

ARTICOLO 11

L'esperto, in quanto tale, deve promuovere la razza e l'attività di selezione, secondo le indicazioni dell'Associazione nazionale.

L'esperto deve svolgere la sua attività con riservatezza, rispettando le regole professionali e le normative in vigore.

L'Esperto non deve sollecitare in alcun modo, l'invito a prestare la sua opera.

L'Esperto non può giudicare e non può valutare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Associazione nazionale.

Gli Esperti, ove fossero richiesti per giudicare in manifestazioni che si svolgono fuori dal territorio nazionale, devono richiedere l'autorizzazione all'Associazione nazionale.

L'Esperto deve possedere capacità decisionali, fermezza comportamentale ed essere in grado di motivare con sobrietà e proprietà d'espressione i giudizi emessi.

L'Esperto impossibilitato a recarsi a svolgere l'attività per la quale è stato incaricato, deve darne tempestiva comunicazione all'Associazione nazionale.

L'Esperto è obbligato a partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni, che l'Associazione riterrà opportuno organizzare.

MODIFICHE AL DISCIPLINARE

ARTICOLO 12

Le modifiche al Disciplinare del Corpo degli Esperti di iniziativa del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione; quelle proposte dall'Associazione nazionale Allevatori della Specie Bufalina, previo conforme parere della

Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione tecnica centrale.

Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.